

REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2003 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2003

che abroga taluni regolamenti nei settori del luppolo, del tabacco, del vino e delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 879/73 del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2254/77 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 46, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Taluni regolamenti della Commissione nei settori del luppolo, del tabacco, del vino e delle carni ovine non sono più applicati a motivo di modifiche incompatibili con la loro applicazione intervenute nella legislazione di base o per il fatto che le loro disposizioni sono state incorporate in altri atti oppure che gli obiettivi per i quali detti regolamenti erano stati adottati sono stati conseguiti o ancora a seguito di mutamenti avvenuti nei mercati interessati o nelle condizioni di tali mercati.
- (2) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre abrogare i suddetti regolamenti.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti che figurano nell'allegato sono abrogati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8.⁽³⁾ GU L 86 del 31.3.1973, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 261 del 14.10.1977, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.⁽⁶⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.